CAMERA DEI DEPUTATI N. 3421

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 dicembre 1957 *(Stampato n. **2241**)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

—

Modifica dei termini di liquidazione della indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 dicembre 1957

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

L'indennità supplementare prevista dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, per gli ufficiali dell'Esercito, dalla legge 14 giugno 1934, n. 1015, per gli ufficiali della Marina militare e dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, è corrisposta agli ufficiali che ne abbiano diritto, allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente.

In relazione alle disponibilità finanziarie di ciascuna Cassa, il termine di cui al comma precedente può essere ridotto con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa medesima.

ART. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 3.

Agli ufficiali nei cui riguardi il quadriennio di cessazione dal servizio permanente effettivo sia già scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge o venga a scadere nei quattro anni successivi, la indennità supplementare potrà essere corrisposta gradualmente, entro i termini previsti dalle disposizioni preesistenti, secondo norme che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.